


Per le imprese agricole contratti di rete senza atto pubblico. Ma con firme digitali

Le imprese agricole possono costituire o modificare il contratti di rete senza necessità di ricorrere all'atto pubblico (o scrittura autenticata) o alla redazione tramite utilizzo del modello standard, ma è necessaria la presenza di una o più associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e, che il

contratto risulti firmato digitalmente da ciascuno dei contraenti. Quindi il contratto in rete nel settore agricolo va predisposto con modalità informatica con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (sottoscrizione digitale) da parte dell'associazione di categoria. Tale modalità-

alternativa, principalmente, al contratto di rete predisposto con modalità informatica, secondo il modello standard tipizzato, sembra idonea a riconoscere il ruolo consulenziale e di indirizzo che le organizzazioni professionali tradizionalmente svolgono nei confronti delle imprese agricole associate. Pur garantendo il rispetto degli adempimenti presso il registro delle imprese. Questo è quanto stabilito con la nota del 4 giugno 2014 prot. n. 04434 del ministero dello sviluppo economico - divisione XXI registro imprese.



Al Mise veniva posto un quesito in merito alla possibilità di stipulare un contratto di rete ai sensi dell'art. 36, comma 5, del dl 179/2012 tra imprese del settore di cui una non agricola. I tecnici di prassi sottolineano che per rispondere al quesito è opportuno preliminarmente verificare la disciplina di riferimento,

recata dall'art. 36, comma 5 del dl 179, del 2012, secondo il quale «ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sotto-

scritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo». La fattispecie oggetto del quesito, consistendo in un'attività non direttamente di esercizio agricolo, ma strumentale ed ancillare all'agricoltura, rientra nel «settore agricolo» e pertanto, nell'ambito soggettivo interessato dalla norma.

Cinzia De Stefanis



La risoluzione Mise sul sito www.italia-oggi.it/documenti